

XVII legislatura

## RIFORMA COSTITUZIONALE

**TESTO A FRONTE tra:**

**Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, testo approvato dal Senato in prima lettura, testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura**




luglio 2015  
n. 230

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

testo a fronte



Servizio Studi  
Tel. 066706-2451  
[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>Articolo 48 - Circoscrizione estero</b> <i>(art. 38, comma 1 del ddl)</i> .....	9
<b>Articolo 55 - Funzioni delle Camere</b> <i>(art. 1 del ddl)</i> .....	11
<b>Articolo 57 - Composizione ed elezione (indiretta) del Senato</b> <i>(art. 2 del ddl)</i> .....	15
<b>Articolo 58 - Eleggibilità dei senatori e requisito anagrafico</b> <i>(art. 38, comma 2 del ddl)</i> .....	19
<b>Articolo 59 - Senatori di nomina del Presidente della Repubblica</b> <i>(art. 3 del ddl)</i> .....	21
<b>Articolo 60 - Durata della Camera dei deputati</b> <i>(art. 4 del ddl)</i> .....	23
<b>Articolo 61 - Proroga della Camera dei deputati</b> <i>(art. 38, comma 3 del ddl)</i> .....	25
<b>Articolo 62 - Riunione straordinaria delle Camere</b> <i>(art. 38, comma 4 del ddl)</i> .....	27
<b>Articolo 63 - Cariche interne delle Camere</b> <i>(art. 5 del ddl)</i> .....	29

<b>Articolo 64 - Minoranze parlamentari (della Camera dei deputati); dovere dei parlamentari di partecipazione ai lavori</b> <i>(art. 6 del ddl)</i> .....	31
<b>Articolo 66 - Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica</b> <i>(art. 7 del ddl)</i> .....	35
<b>Articolo 67 - Vincolo di mandato</b> <i>(art. 8 del ddl)</i> .....	37
<b>Articolo 68 - Prerogative dei parlamentari</b> <i>(art. 6 del ddl governativo A.S. n. 1429 - soppresso)</i> .....	39
<b>Articolo 69 - Indennità parlamentare</b> <i>(art. 9 del ddl)</i> .....	41
<b>Articolo 70 - Procedimento legislativo</b> <i>(art. 10 del ddl)</i> .....	43
<b>Articolo 71 - Iniziativa legislativa</b> <i>(art. 11 del ddl)</i> .....	53
<b>Articolo 72 - Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione</b> <i>(art. 12 del ddl)</i> .....	57
<b>Articolo 73 - Leggi elettorali: giudizio preventivo di legittimità costituzionale</b> <i>(art. 13 e art. 38, comma 5 del ddl)</i> .....	65
<b>Articolo 74 - Rinvio delle leggi</b> <i>(art. 14 del ddl)</i> .....	69
<b>Articolo 75 - Referendum abrogativo</b> <i>(art. 15 del ddl)</i> .....	71

<b>Articolo 77 - Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza</b> <i>(art. 16 del ddl)</i> .....	75
<b>Articolo 78 - Deliberazione dello stato di guerra</b> <i>(art. 17 del ddl)</i> .....	81
<b>Articolo 79 - Leggi di amnistia e indulto</b> <i>(art. 18 del ddl)</i> .....	83
<b>Articolo 80 - Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali</b> <i>(art. 19 del ddl)</i> .....	85
<b>Articolo 81 - Bilancio e indebitamento</b> <i>(art. 38, comma 6 del ddl)</i> .....	87
<b>Articolo 82 - Inchieste parlamentari</b> <i>(art. 20 del ddl)</i> .....	91
<b>Articolo 83 - Procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (e relativi quorum)</b> <i>(art. 21 del ddl)</i> .....	93
<b>Articolo 85 - Convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica</b> <i>(art. 22 del ddl)</i> .....	95
<b>Articolo 86 - Indizione della elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni)</b> <i>(art. 23 del ddl)</i> .....	97
<b>Articolo 87 - Presidente della Repubblica</b> <i>(art. 38, comma 7 del ddl)</i> .....	99
<b>Articolo 88 - Scioglimento della Camera dei deputati</b> <i>(art. 24 del ddl)</i> .....	103

<b>Articolo 94 - Fiducia al Governo</b> <i>(art. 25 del ddl)</i> .....	105
<b>Articolo 96 - Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione</b> <i>(art. 26 del ddl)</i> .....	107
<b>Articolo 97 - Principi sull'amministrazione</b> <i>(art. 27 del ddl)</i> .....	109
<b>Articolo 99 - Soppressione del CNEL</b> <i>(art. 28 del ddl)</i> .....	111
<b>Articolo 114 - Abolizione delle Province</b> <i>(art. 29 del ddl)</i> .....	113
<b>Articolo 116 - Forme particolari di autonomia regionale (condizionata ad equilibrio di bilancio)</b> <i>(art. 30 del ddl)</i> .....	115
<b>Articolo 117 - Potestà legislativa (e regolamentare) di Stato e Regioni</b> <i>(art. 31 del ddl)</i> .....	119
<b>Articolo 118 - Funzioni amministrative; coordinamento; sussidiarietà orizzontale</b> <i>(art. 32 del ddl)</i> .....	137
<b>Articolo 119 - Risorse degli enti territoriali</b> <i>(art. 33 del ddl)</i> .....	141
<b>Articolo 120 - Potere sostitutivo del Governo</b> <i>(art. 34 e art. 38, comma 9 del ddl)</i> .....	147
<b>Articolo 121 - Iniziativa legislativa regionale</b> <i>(art. 38, comma 10 del ddl)</i> .....	151
<b>Articolo 122 - Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali e rappresentanza di genere</b> <i>(art. 35 del ddl)</i> .....	153

<b>Articolo 122 - Incompatibilità dei rappresentanti regionali</b> <i>(art. 38, comma 11 del ddl)</i> .....	157
<b>Articolo 126 - Soppressione della previsione costituzionale di una Commissione parlamentare per le questioni regionali</b> <i>(art.36 del ddl)</i> .....	159
<b>Articolo 132 - Distacco di Comuni da una Regione ad altra</b> <i>(art. 38, comma 12 del ddl)</i> .....	163
<b>Articolo 133 - Circoscrizioni provinciali</b> <i>(art. 38, comma 13 del ddl)</i> .....	165
<b>Articolo 134 - Giudizio di costituzionalità della legge elettorale</b> <i>(art. 13, comma 2 del ddl)</i> .....	167
<b>Articolo 135 - Elezione dei giudici della Corte costituzionale</b> <i>(art. 37 del ddl)</i> .....	169
<b>Articolo 38</b> <i>(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)</i> .....	173
<b>Articolo 39</b> <i>(Disposizioni transitorie)</i> .....	185
<b>Articolo 40</b> <i>(Disposizioni finali)</i> .....	203
<b>Articolo 41</b> <i>(Entrata in vigore)</i> .....	211





**Articolo 48 - Circoscrizione estero**  
(art. 38, comma 1 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b></p> <p>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.</p> <p>Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.</p> <p>La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel nume-</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione <b>della Camera dei deputati</b>, alla quale sono assegnati seggi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>ro stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p>	<p>nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

**Articolo 55 - Funzioni delle Camere**  
(art. 1 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 55</b></p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>	<p align="center"><b>Art. 55</b></p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato <b>delle Autonomie.</b></p> <p><b>Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 55</b></p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato <b>della Repubblica.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 55</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 55</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.</p> <p>Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Il Senato <b>della Repubblica</b> rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, <b>nei casi e</b> secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra <b>l'Unione europea</b>, lo Stato e <b>gli altri enti costitutivi della Repubblica</b>. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, <b>paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché</b> nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita <b>funzioni</b> di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, <del>paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma,</del> <b>all'esercizio della</b> funzione legislativa nei casi e secondo <b>le</b> modalità stabilite dalla Costituzione, nonché <b>all'esercizio delle</b> funzioni di raccordo tra <del>l'Unione europea,</del> lo Stato e gli altri enti costitutivi della</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.</p>	<p>europea <del>e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento.</del> Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, <del>controlla e valuta</del> le politiche pubbliche <del>sul territorio.</del> Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea <del>e ne valuta l'impatto.</del> Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.</p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

**Articolo 57 - Composizione ed elezione (indiretta) del Senato**  
(art. 2 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 57</b></p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo</p>	<p align="center"><b>Art. 57</b></p> <p>Il Senato delle <b>Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio</b></p>	<p align="center"><b>Art. 57</b></p> <p><b>Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.</b></p> <p><b>I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella</b></p>	<p align="center"><b>Art. 57</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 57</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p><b>elettorale costituito dai sindaci della Regione.</b></p> <p><b>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.</b></p> <p><b>La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.</b></p> <p><b>Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica.</b></p> <p><b>Tali</b></p>	<p><b>misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.</b></p> <p><b>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.</b></p> <p><b>La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</b></p> <p><b>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei</b></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali <b>dai</b></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	membri durano in carica sette anni.	quali sono stati eletti.  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.	<i>Identico.</i>	quali sono stati eletti.  <i>Identico.</i>



**Articolo 58 - Eleggibilità dei senatori e requisito anagrafico**  
(art 38, comma 2 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 58</b></p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p> <p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>	<p align="center"><b>Art. 58</b></p> <p><b>Soppresso</b></p> <p><b>Soppresso</b></p>	<p align="center"><b>Art. 58</b></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p align="center"><b>Art. 58</b></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p align="center"><b>Art. 58</b></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>



**Articolo 59 - Senatori di nomina del Presidente della Repubblica**  
(art. 3 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 59</b></p> <p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p align="center"><b>Art. 59</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso</i></p>	<p align="center"><b>Art. 59</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente no-</b></p>	<p align="center"><b>Art. 59</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 59</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p><b>minati.</b></p> <p><i>v. inoltre la disposizione recata dall'articolo 40, comma 5 del disegno di legge, circa il numero massimo dei senatori di nomina presidenziale.</i></p>		

**Articolo 60 - Durata della Camera dei deputati**  
(art. 4 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 60</b></p> <p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p align="center"><b>Art. 60</b></p> <p>La Camera dei deputati e <del>il Senato della</del> <b>Repubblica sono eletti</b> è <b>eletta</b> per cinque anni.</p> <p>La durata <b>della Camera dei deputati</b> non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p align="center"><b>Art. 60</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 60</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 60</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>





**Articolo 61 - Proroga della Camera dei deputati**  
(art. 38, comma 3 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 61</b></p> <p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p align="center"><b>Art. 61</b></p> <p><b>L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</b></p> <p><b>Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 61</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 61</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 61</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>



**Articolo 62 - Riunione straordinaria delle Camere**  
(art. 38, comma 4 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 62</b></p> <p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p>	<p align="center"><b>Art. 62</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 62</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p align="center"><b>Art. 62</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p align="center"><b>Art. 62</b></p> <p><i>Identico .</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>



**Articolo 63 - Cariche interne delle Camere**  
(art. 5 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 63</b></p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p> <p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>	<p align="center"><b>Art. 63</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 63</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 63</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 63</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>



**Articolo 64 - Minoranze parlamentari (della Camera dei deputati);  
dovere dei parlamentari di partecipazione ai lavori  
(art. 6 del ddl)**

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 64</b></p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a</p>	<p align="center"><b>Art. 64</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 64</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 64</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 64</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. <b>Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I membri del Governo, <del>anche se non fanno parte delle Camere,</del> hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute <b>delle Camere</b>. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare</b></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico</i></p>



<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
		alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.		



**Articolo 66 - Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica**  
(art. 7 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 66</b></p> <p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<p align="center"><b>Art. 66</b></p> <p><b>La Camera dei deputati</b> giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p><b>Il Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è</b></p>	<p align="center"><b>Art. 66</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Senato <b>della Repubblica giudica dei</b> titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data</p>	<p align="center"><b>Art. 66</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 66</b></p> <p><b>Ciascuna Camera</b> giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità <i>[ripristina il testo della Costituzione vigente]</i>.</p> <p><b>Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.</b></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
	<b>data comunicazione al Senato delle Autonomie da parte del suo Presidente.</b>	comunicazione al Senato <b>della Repubblica</b> da parte del suo Presidente.		

**Articolo 67 - Vincolo di mandato**  
(art. 8 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p><b>Art. 67</b></p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p><b>Art. 67</b></p> <p><b>I membri del Parlamento <del>rappresenta la Nazione</del> ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</b></p> <p><i>Cfr. l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, modificativi rispettivamente degli articoli 55 e 57 della Costituzione, per la rappresentanza di Nazione ed istituzioni territoriali.</i></p>	<p><b>Art. 67</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><b>Art. 67</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><b>Art. 67</b></p> <p><i>Identico.</i></p>



**Articolo 68 - Prerogative dei parlamentari**  
(art. 6 del ddl governativo A.S. n. 1429 - soppresso)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 68</b></p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una</p>	<p align="center"><b>Art. 68</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato</b> può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile</p>	<p align="center"><b>Art. 68</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modificazione recata dal ddl governativo].</i></p>	<p align="center"><b>Art. 68</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 68</b></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>	<p>di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i <b>deputati</b> ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>	<p><i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modificazione recata dal ddl governativo].</i></p>	<p><i>Identico al testo della Costituzione vigente.</i></p>	<p><i>Identico al testo della Costituzione vigente.</i></p>



**Articolo 69 - Indennità parlamentare**  
(art. 9 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 69</b></p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p align="center"><b>Art. 69</b></p> <p>I membri <b>della Camera dei deputati</b> ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p align="center"><b>Art. 69</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 69</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 69</b></p> <p><i>Identico.</i></p>



**Articolo 70 - Procedimento legislativo**  
(art. 10 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 70</b></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p align="center"><b>Art. 70</b></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere <b>per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 70</b></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, <b>per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p)<sup>1</sup>, per la legge di cui</b></p>	<p align="center"><b>Art. 70</b></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di <b>tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare,</b> per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma,</p>	<p align="center"><b>Art. 70</b></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali <b>e solo</b> per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali <b>concernenti la</b> tutela delle minoranze linguistiche, <b>i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui</b></p>

<sup>1</sup> Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative (lettera p) del secondo comma dell'articolo 117, quale rivisitata dal disegno di legge).

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p><b>all'articolo 122, primo comma<sup>2</sup> e negli altri casi previsti dalla Costituzione.</b></p>	<p>lettera <i>p</i>), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.</p>	<p><b>all'articolo 71</b>, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni [<i>cf.</i> articolo 117, secondo comma, lettera <i>p</i>)], <b>per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che</b></p>

<sup>2</sup> Legge che stabilisce i principi fondamentali nonché la durata degli organi elettivi, per il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
				<p><b>determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma</b> [<i>cfr. il quarto comma di questo medesimo articolo, nel testo approvato dal Senato in prima lettura, per la diversa previsione di un procedimento legislativo non paritario con effetto rafforzato delle proposte senatoriali</i>]. <b>Le stesse</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato <b>della Repubblica</b> che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato <b>della Repubblica</b></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica</p>	<p><b>leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli</p>	<p>può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli <del>57,</del></p>	<p>può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, <del>entro i successivi venti giorni,</del> si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114,</p>	<p><b>L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>articoli <b>57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modi-</b></p>	<p><del>terzo comma,</del> 114, terzo comma<sup>3</sup>, 117, commi secondo, lettera <del>p) e u)</del><sup>4</sup>, quarto<sup>5</sup>, <b>quinto</b><sup>6</sup> e <b>nono</b><sup>7</sup>, 118, quarto comma<sup>8</sup>, 119<sup>9</sup>, 120, secondo comma<sup>10</sup>, <del>e 122, primo comma</del> e <b>132, secondo comma</b><sup>11</sup>, <del>nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,</del> la Camera dei deputati può non con-</p>	<p>terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, <b>terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'ademp-</b></p>	<p><del>114, terzo comma,</del> 117, comma <del>secondo, lettera #),</del> quarto, <del>quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'ademp-</del></p>

<sup>3</sup> Ordinamento di Roma Capitale.

<sup>4</sup> Governo del territorio e protezione civile.

<sup>5</sup> Clausola di supremazia.

<sup>6</sup> Norme di procedura (e potere sostitutivo in caso di inadempienza) per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti dell'Unione europea e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

<sup>7</sup> Disciplina delle forme e dei casi in cui le Regioni possano, nelle materie di loro competenza, concludere accordi transfrontalieri.

<sup>8</sup> Sussidiarietà orizzontale.

<sup>9</sup> Autonomia finanziaria degli enti territoriali.

<sup>10</sup> Potere sostitutivo del Governo.

<sup>11</sup> Distacco di Comuni da una Regione.



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>ficazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p><b>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal</b></p>	<p>formarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p><b>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal</b></p>	<p><b>mento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</b> la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal</p>	<p><del>mento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</del>, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica <b>a maggioranza assoluta dei suoi componenti</b>, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Il Senato delle</p>	<p>Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti</p> <p>Il Senato della</p>	<p>Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p><b>I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p><b>Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</b></p>	<p><b>Repubblica</b> può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p>		



**Articolo 71 - Iniziativa legislativa**  
(art. 11 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 71</b></p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>	<p align="center"><b>Art. 71</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla</b></p>	<p align="center"><b>Art. 71</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><b>Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della</b></p>	<p align="center"><b>Art. 71</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 71</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p><b>data della deliberazione del Senato delle Autonomie.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>deliberazione del Senato <b>della Repubblica.</b></p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno <b>duecentocinquantamila</b> elettori, di un progetto redatto in articoli. <b>La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</b></p>	<p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno <b>centocinquantamila</b> elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</p> <p><b>Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale sta-</b></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
			<p>bilisce condizioni ed effetti di <i>referendum</i> popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.</p>	





**Articolo 72 - Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione**  
(art. 12 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 72</b></p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p align="center"><b>Art. 72</b></p> <p>Ogni disegno di legge è <b>presentato alla Camera dei deputati</b> e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p align="center"><b>Art. 72</b></p> <p>Ogni disegno di legge di cui <b>all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera</b>, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p><b>Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 72</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 72</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati <b>e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,</b> che l'approva articolo per</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><b>I regolamenti stabiliscono</b> procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p><b>Possono</b> altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, <b>che, alla Camera dei deputati, sono</b> composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>articolo e con votazione finale.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni</p> <p><i>Posposto quale ultimo comma (vd. sotto)</i></p>	<p><i>Ricollocato qui (quale quinto comma dunque), identico al testo della Commissione.</i></p>	<p>della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.</p> <p><b>I regolamenti determinano</b> le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.</p> <p>Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine</p>	<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.</p> <p>Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati, di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il</p>	<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, <del>terzo</del> <b>comma.</b></p> <p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di <b>autorizzazione</b> alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi <b>di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,</b> il Governo può chiedere alla Camera</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p><b>inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.</b></p>	<p>finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento, tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.</p>	<p>Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.</p>	<p>dei deputati di deliberare, <b>entro cinque giorni dalla richiesta</b>, che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla <b>pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati</b> entro il <b>termine di settanta</b> giorni dalla <b>deliberazione</b>. <del>Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.</del> In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, <b>per quelli di conversione</b></p>	<p><i>Ricollocato sopra (quale quinto comma), in identico testo.</i></p>	<p>ridotti della metà. <b>Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p><b>in legge di decreti, per quelli</b> di autorizzazione a ratificare trattati internazionali <b>e per quelli</b> di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>		





**Articolo 73 - Leggi elettorali: giudizio preventivo di legittimità costituzionale**  
(art. 13 e art. 38, comma 5 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p><b>Art. 73</b> Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.</p>	<p><b>Art. 73</b> <i>Identico.</i></p>	<p><b>Art. 73</b> <i>Identico.</i></p> <p><b>Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una</b></p>	<p><b>Art. 73</b> <i>Identico.</i></p> <p>Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante</p>	<p><b>Art. 73</b> <i>Identico.</i></p> <p>Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno <b>un quarto</b> dei componenti <b>della Camera dei deputati, o almeno un</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.</p> <p><i>(cfr. altresì infra la modifica dell'articolo 134 della Costituzione, recata dall'articolo 13, comma 2 del disegno di legge).</i></p>	<p>l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.</p>	<p>terzo dei componenti del Senato della Repubblica recante <del>l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità</del>, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>	<p>Se <b>la Camera dei deputati</b>, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>



**Articolo 74 - Rinvio delle leggi**  
(art. 14 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 74</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>	<p align="center"><b>Art. 74</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è</p>	<p align="center"><b>Art. 74</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, <b>anche limitata a specifiche disposizioni.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 74</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 74</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione; <del>anche limitata a</del> <b>specifiche disposizioni.</b> [ripristina pertanto il testo della Costituzione vigente]</p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	<b>differito di trenta giorni.</b> Se <b>la legge</b> è nuovamente <b>approvata</b> , questa deve essere promulgata.	Se la legge <b>o le specifiche disposizioni della legge sono</b> nuovamente approvate, questa deve essere promulgata.	<i>Identico.</i>	Se la legge <del>o le specifiche disposizioni della legge sono</del> è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

**Articolo 75 - Referendum abrogativo**  
(art. 15 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 75</b></p> <p>E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>Non é ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare</p>	<p align="center"><b>Art. 75</b></p> <p><i>Articolo della Costituzione modificato dal governativo.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 75</b></p> <p>E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, <del>totale o</del> <b>parziale</b>, di una legge o di un atto avente valore di legge, <b>oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo</b>, quando lo richiedono <b>ottocentomila</b> elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p><i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 75</b></p> <p>È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, <b>totale o parziale</b>, di una legge o di un atto avente <b>forza</b> di legge, quando lo richiedono <b>cinquecentomila</b> elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p><i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 75</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>trattati internazionali.</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>		<p>Hanno diritto di partecipare al referendum <b>tutti gli elettori.</b></p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza <b>degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati,</b> e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza <b>degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori,</b> la maggioranza <b>dei votanti alle ultime elezioni</b> della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.		<p><i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i></p> <p><b>6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di 90 giorni, da almeno quattrocentomila elettori.</b></p>	<p><i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i></p> <p><b>Soppresso</b></p>	<p><i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i></p> <p><i>Identico (quindi permane la soppressione).</i></p>



**Articolo 77 - Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza**  
(art. 16 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 77</b></p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate</p>	<p align="center"><b>Art. 77</b></p> <p>Il Governo non può, senza delegazione <b>della Camera dei deputati</b>, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione <b>alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convoca-</b></p>	<p align="center"><b>Art. 77</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 77</b></p> <p>Il Governo non può, senza delegazione <b>disposta con legge</b>, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 77</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, <b>anche quando la funzione legislativa è</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p><b>ta e si riunisce</b> entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. <b>La Camera dei deputati può</b> tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. <b>La legge può</b> tuttavia regolare <del>con</del> <b>legge</b> i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p><b>esercitata collettivamente dalle due camere. La Camera dei deputati,</b> anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione <b>o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.</b> La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p><b>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</b></p>	<p>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, <b>ultimo</b> comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p>	<p>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, <b>quinto</b> comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p>	<p>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, <b>con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;</b> reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.</p> <p>L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato <b>della Repubblica</b> entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p>L'esame, a norma dell'articolo 70, <b>terzo e quarto comma</b>, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. <b>Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.</b></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
		<p><b>Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.</b></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>





**Articolo 78 - Deliberazione dello stato di guerra**  
(art. 17 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 78</b></p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari</p>	<p align="center"><b>Art. 78</b></p> <p><b>La Camera dei deputati delibera</b> lo stato di guerra e <b>conferisce</b> al Governo i poteri necessari.</p>	<p align="center"><b>Art. 78</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 78</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 78</b></p> <p>La Camera dei deputati delibera <b>a maggioranza assoluta</b> lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.</p>



**Articolo 79 - Leggi di amnistia e indulto**  
(art. 18 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 79</b></p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamen-</p>	<p align="center"><b>Art. 79</b></p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti <b>della Camera dei deputati</b>, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 79</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 79</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 79</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
te alla presentazione del disegno di legge.				

**Articolo 80 - Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali**  
(art. 19 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 80</b></p> <p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p align="center"><b>Art. 80</b></p> <p><b>La Camera dei deputati autorizza</b> con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p align="center"><b>Art. 80</b></p> <p>La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. <b>Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 80</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 80</b></p> <p><i>Identico.</i></p>



**Articolo 81 - Bilancio e indebitamento**  
(art. 38, comma 6 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 81</b></p> <p>Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p>	<p align="center"><b>Art. 81</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione <b>della Camera dei deputati</b> adottata a maggioranza assoluta dei <b>suoi</b> componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p>	<p align="center"><b>Art. 81</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 81</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 81</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p>	<p><b>La Camera dei deputati</b> ogni anno <b>approva</b> con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono</p>	<p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti <b>della Camera dei deputati</b> , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.			



**Articolo 82 - Inchieste parlamentari**  
(art. 20 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 82</b></p> <p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità</p>	<p align="center"><b>Art. 82</b></p> <p><b>La Camera dei deputati</b> può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 82</b></p> <p>La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. <b>Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.</b></p> <p>A tale scopo <b>ciascuna Camera</b> nomina fra i propri componenti una Commissione. <b>Alla Camera dei deputati la Commissione</b> è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle</p>	<p align="center"><b>Art. 82</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 82</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
giudiziaria.		indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.		

**Articolo 83 - Procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (e relativi quorum)**  
(art. 21 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 83</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi</p>	<p align="center"><b>Art. 83</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 83</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi</p>	<p align="center"><b>Art. 83</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 83</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.		dell'assemblea. <b>Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</b>		dell'assemblea. <b>Dal</b> quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. <b>Dal settimo</b> scrutinio è sufficiente la maggioranza <b>dei tre quinti dei votanti.</b>

**Articolo 85 - Convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica**  
(art. 22 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 85</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>	<p align="center"><b>Art. 85</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento <del>e i delegati regionali</del>, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>	<p align="center"><b>Art. 85</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. <b>Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e</b></p>	<p align="center"><b>Art. 85</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 85</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p><b>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova.</b> Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p><b>presiede il Parlamento in seduta comune.</b>  <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>



**Articolo 86 - Indizione della elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni**  
(art. 23 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 86</b></p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior</p>	<p align="center"><b>Art. 86</b></p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente <b>della Camera dei deputati.</b></p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior</p>	<p align="center"><b>Art. 86</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente <b>del Senato</b> indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior</p>	<p align="center"><b>Art. 86</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 86</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	termine previsto se <b>la Camera dei deputati è sciolta</b> o manca meno di tre mesi alla <b>sua</b> cessazione.	termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.		

**Articolo 87 - Presidente della Repubblica**  
(art. 38, comma 7 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 87</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p>	<p align="center"><b>Art. 87</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Indice le elezioni <b>della nuova Camera dei deputati</b> e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione <b>alla Camera dei deputati</b> dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p>	<p align="center"><b>Art. 87</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modificazione recata dal ddl governativo assunto come testo base].</i></p>	<p align="center"><b>Art. 87</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 87</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione <b>della Camera dei deputati.</b>	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. <b>Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.</b>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato <b>dalla Camera dei deputati.</b>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>



**Articolo 88 - Scioglimento della Camera dei deputati**  
(art. 24 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 88</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p align="center"><b>Art. 88</b></p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentito <b>il suo Presidente</b>, sciogliere <b>la Camera dei deputati</b>.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 88</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 88</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 88</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>





**Articolo 94 - Fiducia al Governo**  
(art. 25 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 94</b></p> <p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di</p>	<p align="center"><b>Art. 94</b></p> <p>Il Governo deve avere la fiducia <b>della Camera dei deputati</b>.</p> <p><b>La fiducia è accordata o revocata</b> mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta <b>innanzi alla Camera dei deputati</b> per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario <b>della Camera dei deputati</b> su una proposta del Governo non importa obbligo di</p>	<p align="center"><b>Art. 94</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 94</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 94</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera <b>dei deputati</b> e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

**Articolo 96 - Reati ministeriali**  
(art. 26 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 96</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p align="center"><b>Art. 96</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione <del>del</del> <del>Senato della Repubblica</del> della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p align="center"><b>Art. 96</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 96</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 96</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>(vedi anche il comma 15 dell' articolo 38 del disegno di legge, che modifica la legge costituzionale n. 1 del 1989)</p>



**Articolo 97 - Principi sull'amministrazione**  
(art. 27 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 97</b></p> <p>Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.</p>	<p align="center"><b>Art. 97</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 97</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 97</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 97</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la <b>trasparenza</b> dell'amministrazione.</p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

**Articolo 99 - Soppressione del CNEL**  
(art. 28 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 99</b></p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p> <p>E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p> <p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della</p>	<p align="center"><b>Art. 99</b></p> <p><b>Soppresso</b></p> <p><b>Soppresso</b></p> <p><b>Soppresso</b></p>	<p align="center"><b>Art. 99</b></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p align="center"><b>Art. 99</b></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p align="center"><b>Art. 99</b></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.				



**Articolo 114 - Abolizione delle Province**  
(art. 29 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 114</b></p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p>	<p align="center"><b>Art. 114</b></p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, <del>dalle Province</del> dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, <del>le Province,</del> le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p>	<p align="center"><b>Art. 114</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 114</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 114</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

*Cfr. altresì l'articolo 38, comma 8 del disegno di legge, che espunge le parole: "le Province" dalla rubrica del Titolo V della parte seconda della Costituzione.*

**Articolo 116 - Forme particolari di autonomia regionale (condizionata ad equilibrio di bilancio)**  
(art. 30 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 116</b></p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo</p>	<p align="center"><b>Art. 116</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso</i></p>	<p align="center"><b>Art. 116</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo</p>	<p align="center"><b>Art. 116</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo</p>	<p align="center"><b>Art. 116</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>		<p>117, <b>secondo comma</b>, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, <b>anche su richiesta delle stesse</b>, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, <b>purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio</b>. La legge è approvata da <b>entrambe</b> le Camere <b>a maggioranza assoluta dei componenti</b>, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>	<p>117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) <b>e u) limitatamente al governo del territorio</b>, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>	<p>117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), <b>o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale</b>, s) e u) limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe</p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
				le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.



**Articolo 117 - Potestà legislativa (e regolamentare) di Stato e Regioni**  
(art. 31 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 117</b></p> <p>1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione</p>	<p align="center"><b>Art. 117</b></p> <p>1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento <b>dell'Unione europea</b> e dagli obblighi internazionali.</p> <p>2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e <b>funzioni</b>:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p>	<p align="center"><b>Art. 117</b></p> <p><b>1. Identico.</b></p> <p>2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e <b>funzioni</b>:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p>	<p align="center"><b>Art. 117</b></p> <p><b>1. Identico.</b></p> <p><b>2. Identico:</b></p> <p>a) <i>identica</i>;</p>	<p align="center"><b>Art. 117</b></p> <p><b>1. Identico.</b></p> <p><b>2. Identico:</b></p> <p>a) <i>identica</i>;</p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p><i>b)</i> immigrazione:</p> <p><i>c)</i> rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p><i>d)</i> difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p>	<p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica;</i></p> <p><i>d) identica;</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica;</i></p> <p><i>d) identica;</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica;</i></p> <p><i>d) identica;</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica;</i></p> <p><i>d) identica;</i></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici</p>	<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; <b>coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;</b> perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) <i>identica;</i></p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici</p>	<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari <b>e assicurativi;</b> tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) <i>identica;</i></p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici</p>	<p>e) <i>identica;</i></p> <p>f) <i>identica;</i></p> <p>g) <i>identica;</i></p>	<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela <b>e promozione</b> della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) <i>identica;</i></p> <p>g) <i>identica;</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>nazionali;</p> <p><i>h)</i> ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p><i>i)</i> cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p><i>l)</i> giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p><i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su</p>	<p>nazionali; <b>norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;</b></p> <p><i>h)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>i)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>l)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su</p>	<p>nazionali; norme <b>generali</b> sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche <b>tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;</b></p> <p><i>h)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>i)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>l)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su</p>	<p><i>h)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>i)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>l)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>m)</i> <i>identica;</i></p>	<p><i>h)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>i)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>l)</i> <i>identica;</i></p> <p><i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p>	<p>tutto il territorio nazionale; <b>norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;</b></p> <p>n) norme generali sull'istruzione; <b>ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</b></p> <p>o) previdenza sociale, <b>ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;</b></p>	<p>tutto il territorio nazionale; <b>disposizioni</b> generali <b>e comuni</b> per la tutela della salute, <b>per</b> la sicurezza alimentare e <b>per</b> la tutela e sicurezza del lavoro;</p> <p>n) <b>disposizioni</b> generali <b>e comuni</b> sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) <i>identica;</i></p>	<p><i>n) identica;</i></p> <p><i>o) identica;</i></p>	<p>tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, <b>per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro</b> [v. lettera o) seguente]</p> <p><i>n) identica;</i></p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; <b>tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e forma-</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p>	<p>p) <b>ordinamento</b>, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali <b>dei</b> Comuni, <b>comprese le loro forme associative</b>, e delle Città metropolitane; <b>ordinamento degli enti di area vasta</b>;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; <b>commercio con l'estero</b>;</p> <p>r) <i>identica</i>;</p>	<p>p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali <b>di</b> Comuni, <del>comprese le loro forme associative</del>, e Città metropolitane; <b>disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni</b>;</p> <p>q) <i>identica</i>;</p> <p>r) <i>identica</i>;</p>	<p>p) <i>identica</i>;</p> <p>q) <i>identica</i>;</p> <p>r) <i>identica</i>;</p>	<p><b>zione professionale</b>;</p> <p>p) <i>identica</i>;</p> <p>q) <i>identica</i>;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, <b>dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche</b> dell'amministrazione sta-</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>s) <b>ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;</b></p> <p>t) <b>ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;</b></p> <p>u) <b>norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</b></p> <p>v) <b>produzione, trasporto e distribuzione nazionali</b></p>	<p>s) <b>tutela dei</b> beni culturali e paesaggistici; <b>disposizioni</b> generali e <b>comuni su</b> ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo <b>e sull'</b>ordinamento sportivo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni <b>intellettuali</b> e della comunicazione;</p> <p>u) <b>disposizioni</b> generali e <b>comuni</b> sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) <i>identica;</i></p>	<p>s) tutela e <b>valorizzazione</b> dei beni culturali e paesaggistici; <b>disposizioni generali e comuni su</b> ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</p> <p>t) <i>identica;</i></p> <p>u) <i>identica;</i></p> <p>v) <i>identica;</i></p>	<p>tale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) <i>identica;</i></p> <p>t) <i>identica;</i></p> <p>u) <i>identica;</i></p> <p>v) <i>identica;</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca</p>	<p>dell'energia;</p> <p>z) <b>infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.</b></p> <p><i>Soppresso</i></p>	<p>z) <i>identica;</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p>z) <i>identica;</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>	<p>z) <i>identica;</i></p> <p><i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di				

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>3. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia <b>o funzione</b> non espressamente riservata alla legislazione <b>esclusiva</b> dello Stato, <b>con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio</b></p>	<p>3. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in <del>riferimento ad ogni</del> materia <del>o funzione non</del> <del>espressamente riservata</del> <del>alla</del> <del>legislazione</del> <del>esclusiva dello Stato,</del> <del>con</del> <del>particolare</del> <del>riferimento</del> <del>alla</del> di pianificazione del territorio regionale e</p>	<p>3. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia <b>di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche,</b> di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e</p>	<p>3. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza <del>in Parlamento</del> delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi</p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.	mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione in ambito regionale dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici,	organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse	sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale [cfr. di questo medesimo articolo 117, la lettera o) del secondo comma], di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p><b>di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché</b> in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>	<p>in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>	<p>valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>4. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.</p> <p>5. Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad</p>	<p>4. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie <del>o funzioni</del> non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, <b>ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</b></p> <p><i>Soppresso</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p> <p><i>Identico [dunque la permanenza soppressione].</i></p>	<p>4. <i>Identico</i></p> <p><i>Identico [dunque la permanenza soppressione].</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro</p>	<p>esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere <i>h</i>), salva la polizia amministrativa locale, <i>i</i>) e <i>l</i>), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.</p> <p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>		<p>competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi <b>dell'Unione europea</b> e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite <b>con</b> legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>		

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>	<p>6. La potestà regolamentare spetta allo Stato <b>e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva.</b> I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, <b>nel rispetto della legge statale o regionale.</b></p>	<p><b>6. Identico.</b></p>	<p><b>6. Identico.</b></p>	<p>6. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie <b>e funzioni</b> di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le</p>	<p><i>7. Identico.</i></p> <p><i>8. Identico.</i></p> <p><i>9. Identico.</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p> <p><i>8. Identico.</i></p> <p><i>9. Identico.</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p> <p><i>8. Identico.</i></p> <p><i>9. Identico.</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p> <p><i>8. Identico.</i></p> <p><i>9. Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
forme disciplinati da leggi dello Stato.				



**Articolo 118 - Funzioni amministrative; coordinamento; sussidiarietà orizzontale**  
(art. 32 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 118</b></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p align="center"><b>Art. 118</b></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a <del>Province</del>, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p><b>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione</b></p>	<p align="center"><b>Art. 118</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 118</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 118</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p>	<p><b>amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</b></p> <p>I Comuni, <del>le Province</del> e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento <b>in</b> materia <b>di</b> tutela dei beni culturali <b>e paesaggistici.</b></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane, <del>Province</del> e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>



**Articolo 119 - Risorse degli enti territoriali**  
(art. 33 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 119</b></p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e</p>	<p align="center"><b>Art. 119</b></p> <p>I Comuni, <del>le Province</del>, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, <del>le Province</del>, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, <del>in armonia con la Costituzione e</del></p>	<p align="center"><b>Art. 119</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 119</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 119</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>	<p><del>secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,</del> e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, <b>in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo</p>	<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti <b>assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche</b> attribuite ai Comuni, <del>alle Province</del>, alle Città metropolitane e alle Regioni.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dalle loro funzioni, lo</p>	<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche <b>dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. <b>Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni</p>	<p>Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, <del>Province</del>, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, <del>le Province</del>, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>



<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	prestiti dagli stessi contratti.			



**Articolo 120 - Potere sostitutivo del Governo**  
(art. 34 e art. 38, comma 9 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 120</b></p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di</p>	<p align="center"><b>Art. 120</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, <del>delle Province</del> e dei Comuni nel caso di</p>	<p align="center"><b>Art. 120</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Governo, <b>acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla</b></p>	<p align="center"><b>Art. 120</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Governo, acquisito, <b>salvo i casi di motivata urgenza,</b> il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro</p>	<p align="center"><b>Art. 120</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p><b>richiesta</b>, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà</p>	<p>quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del</p>	<p>quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, <b>delle Province autonome di Trento e di Bolzano</b>, e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		e del principio di leale collaborazione.	principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione <b>e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.</b>	sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.



**Articolo 121 - Iniziativa legislativa regionale**  
(art. 38, comma 10 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 121</b></p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p>	<p align="center"><b>Art. 121</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge <b>alla Camera dei deputati.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 121</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 121</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 121</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>



**Articolo 122 - Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali e rappresentanza di genere**  
(art. 35 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p>Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p>Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi <b>e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei</b></p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p>Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<b>Comuni capoluogo di Regione.</b>			Comuni capoluogo di Regione. <b>La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</b>
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni</p>	<p><i>Cfr. scheda successiva.</i></p> <p><b>Identico.</b></p> <p><b>Identico.</b></p>	<p><i>Cfr. scheda successiva.</i></p> <p><b>Identico.</b></p> <p><b>Identico.</b></p>	<p><i>Cfr. scheda successiva.</i></p> <p><b>Identico.</b></p> <p><b>Identico.</b></p>	<p><i>Cfr. scheda successiva.</i></p> <p><b>Identico.</b></p> <p><b>Identico.</b></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>



**Articolo 122 - Incompatibilità dei rappresentanti regionali**  
(art. 38, comma 11 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p>Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,</p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p><i>Cfr. scheda precedente.</i></p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e <b>alla Camera dei deputati</b>, ad un altro</p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p><i>Cfr. scheda precedente.</i></p> <p><b>Identico.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p><i>Cfr. scheda precedente.</i></p> <p><b>Identico.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 122</b></p> <p><i>Cfr. scheda precedente.</i></p> <p><b>Identico.</b></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p>Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

**Articolo 126 - Soppressione della previsione costituzionale di una Commissione parlamentare per le questioni regionali**  
(art. 36 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 126</b></p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costi-</p>	<p align="center"><b>Art. 126</b></p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. <b>Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato delle Autonomie.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 126</b></p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato <b>previo</b> parere del Senato <b>della Repubblica.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 126</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 126</b></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>tuita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>



<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>				



**Articolo 132 - Distacco di Comuni da una Regione ad altra**  
(art. 38, comma 12 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 132</b></p> <p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p>	<p align="center"><b>Art. 132</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 132</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 132</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 132</b></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni <b>della Provincia o delle Province interessate</b> e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>	<p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che <b>i Comuni</b>, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

**Articolo 133 - Circoscrizioni provinciali**  
(art. 38, comma 13 del ddl)

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p align="center"><b>Art. 133</b></p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p align="center"><b>Art. 133</b></p> <p><b>Soppresso</b></p> <p><b>Identico.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 133</b></p> <p><b>Identico</b> [dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato].</p> <p><b>Identico.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 133</b></p> <p><b>Identico</b> [dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato].</p> <p><b>Identico.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 133</b></p> <p><b>Identico</b> [dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato].</p> <p><b>Identico.</b></p>



**Articolo 134 - Giudizio di costituzionalità della legge elettorale**  
(art. 13, comma 2 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p><b>Art. 134</b></p> <p>La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p><b>Art. 134</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><b>Art. 134</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La Corte costituzionale giudica altresì sulla legittimità costituzionale</p>	<p><b>Art. 134</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale</p>	<p><b>Art. 134</b></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.</p> <p><i>[vedi anche la modifica apportata all'articolo 73 della Costituzione].</i></p>	<p>delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.</p> <p><i>[vedi anche la modifica apportata all'articolo 73 della Costituzione].</i></p>	



**Articolo 135 - Elezione dei giudici della Corte costituzionale**  
(art. 37 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p align="center"><b>Art. 135</b></p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di</p>	<p align="center"><b>Art. 135</b></p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, <b>dei quali un terzo nominati</b> dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, <b>tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 135</b></p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato <b>della Repubblica.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 135</b></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 135</b></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modifica disposta dal disegno di legge].</i></p> <p><i>Identico,</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
<p>università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
<p>termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a <b>deputato</b>, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
ordinari.	ordinari.			

**Articolo 38**

*(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)*

*Modifica gli articoli 48, 58, 59, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132 e 133 e la rubrica del titolo V della Costituzione.*

*Modifiche già incorporate nel presente testo a fronte, nei corrispettivi articoli della Costituzione.*

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p align="center"><b>Art. 32</b></p> <p>1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».</p> <p>2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.</p> <p>3. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.</p>	<p align="center"><b>Art. 37</b></p> <p><b>1. Identico.</b></p> <p><b>2. Identico.</b></p> <p><i>Soppresso (dunque è ripristinato il testo della Costituzione vigente).</i></p>	<p align="center"><b>Art. 37</b></p> <p><b>1. Identico.</b></p> <p><b>2. Identico.</b></p> <p><b>Identico (dunque è ripristinato il testo della Costituzione vigente).</b></p>	<p align="center"><b>Art. 38</b></p> <p><b>1. Identico.</b></p> <p><b>2. Identico.</b></p> <p><b>Identico (dunque è ripristinato il testo della Costituzione vigente).</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>4. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</p> <p>Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».</p>	<p><b>3. Identico.</b></p>	<p><b>3. Identico.</b></p>	<p><b>3. Identico.</b></p>
	<p>5. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.</p>	<p><b>4. Identico.</b></p>	<p><b>4. Identico.</b></p>	<p><b>4. Identico.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>6. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».</p> <p>7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».</p>	<p><i>Spostato, con identico testo, all'articolo 6 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 64 della Costituzione.</i></p> <p><b>5. Identico.</b></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><b>5. Identico.</b></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><b>5. Identico.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>8. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;</p> <p><i>b)</i> al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;</p> <p><i>c)</i> al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».</p>	<p><b>6. Identico.</b></p>	<p><b>6. Identico.</b></p>	<p><b>6. Identico.</b></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>9. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;</p> <p>b) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;</p>	<p><b>7. Identico:</b></p> <p><b>a) identica;</b></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modificazione qui recata dal ddl governativo: cfr. la scheda relativa all'articolo 87 Cost.];</i></p>	<p><b>7. Identico:</b></p> <p><b>a) identica;</b></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente;</i></p>	<p><b>7. Identico:</b></p> <p><b>a) identica;</b></p> <p><i>Identico al testo della Costituzione vigente;</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p><i>c)</i> all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;</p> <p><i>d)</i> al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».</p> <p>10. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».</p>	<p><i>b)</i> all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. <b> Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere</b>»;</p> <p><i>c)</i> <i>identica</i>;</p> <p><b>8. Identico.</b></p>	<p><i>b)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>c)</i> <i>identica</i>;</p> <p><b>8. Identico.</b></p>	<p><i>b)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>c)</i> <i>identica</i>;</p> <p><b>8. Identico.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>11. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.</p> <p>12. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».</p> <p>13. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».</p>	<p><b>9. Identico.</b></p> <p><b>10. Identico.</b></p> <p><b>11. Identico.</b></p>	<p><b>9. Identico.</b></p> <p><b>10. Identico.</b></p> <p><b>11. Identico.</b></p>	<p><b>9.</b> All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, <b>dopo</b> le parole: ", delle Province", sono <b>inserite le seguenti: "autonome di Trento e di Bolzano"</b>.</p> <p><b>10. Identico.</b></p> <p><b>11. Identico.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>14. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».</p> <p>15. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.</p>	<p><b>12. Identico.</b></p> <p><b>13. Identico.</b></p>	<p><b>12. Identico.</b></p> <p><b>13. Identico.</b></p>	<p><b>12. Identico.</b></p> <p><b>13. Identico.</b></p> <p><b>14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati".</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
				<p><i>[v. infra alla fine dell'articolo, per l'esplicitazione della novella, mediante testo a fronte con il dettato originario della legge costituzionale qui modificata].</i></p> <p><b>15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>a) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della Camera dei deputati»;</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
				<p><b>b) le parole:</b>  <b>«Camera competente ai</b>  <b>sensi dell'articolo 5» e</b>  <b>«Camera competente»</b>  <b>sono sostituite, ovunque</b>  <b>ricorrono, dalle</b>  <b>seguenti: «Camera dei</b>  <b>deputati.»</b></p> <p><i>[v. infra alla fine  dell'articolo, per l'esplici-  tazione della novella,  mediante testo a fronte  con il dettato originario  della legge costituzionale  qui modificata]</i></p>

<p><b>Legge costituzionale n. 1 del 1953</b></p> <p><i>Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale</i></p> <p><b>Articolo 12</b></p>	
<p><b>12.</b> 1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.</p> <p>2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.</p> <p>4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.</p>	<p><b>12.</b> 1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.</p> <p>2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto <del>dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica</del> <b>◊ dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.</b></p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.</p> <p>4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.</p>

**Legge costituzionale n. 1 del 1989**

***Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione***

**Articolo 5**

5. 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

5. 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera ~~cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere dei deputati~~, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri ~~del Senato della Repubblica~~ o della Camera dei deputati. ~~Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.~~



**Articolo 39**  
*(Disposizioni transitorie)*

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<b>Art. 33</b>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p><b>1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p>1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento <del>e di Bolzano</del> <b>Bolzano</b> [per la Provincia autonoma di Bolzano, cfr. l'articolo 39, comma 6 - divenuto articolo 40, comma 6 del testo poi approvato dalla Camera</p>	<b>Art. 39</b>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p><b>fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella</b></p>	<p><i>dei deputati in prima lettura], ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono</i></p>	

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la provincia autonoma di Bolzano / Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima appli-</p>	<p>hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. <del>Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la</del> provincia autonoma di</p>	

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>cazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio.</p> <p>2. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonomie Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.</p> <p>3. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della</p>	<p><del>Bolzano / Autonomie Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio.</del></p> <p><i>Posposto quale primo periodo del sesto comma dell'articolo 39.</i></p> <p>2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della</p>	<p><i>Identico [dunque posposto quale primo periodo del sesto comma dell'articolo 40];</i></p> <p><b>2. Identico.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.</p>	<p>Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>	<p>4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, <b>sesto</b> comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. <b>Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo preceden-</b></p>	<p><b>rinnovo del Senato della Repubblica.</b></p> <p>4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data <b>della prima riunione</b> della Camera dei deputati successiva <b>alle elezioni svolte dopo la data</b> di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui</p>	<p><b>4. Identico.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di</p>	<p><b>te si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati entro tre giorni dal loro insediamento.</b></p> <p><i>Soppresso</i></p>	<p>al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.</p> <p><b>Identico</b> [dunque permane la soppressione].</p>	<p><b>Identico</b> [dunque permane la soppressione].</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>provincia autonoma. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.</p> <p>3. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i propri componenti, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>4. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, i sindaci di ciascuna regione sono convocati in collegio elettorale dal Presidente della giunta regionale, ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i componenti del collegio medesimo, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale.</p> <p>6. La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.</p> <p>7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 3 e 4, restano</p>	<p>5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale <b>o provinciale.</b></p> <p>6. La legge di cui all'articolo 57, <b>sesto</b> comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma <b>4 e</b> <del>le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.</del></p> <p><i>Soppresso</i></p>	<p><b>5. Identico.</b></p> <p><b>6. Identico.</b></p> <p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>	<p><b>5. Identico.</b></p> <p><b>6. Identico.</b></p> <p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.</p> <p>8. Sino alla data della prima elezione del Senato delle Autonomie ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui commi 3 e 4 si applicano anche per il caso di sostituzione dei senatori conseguente alla cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.</p> <p>9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie.</p>	<p><i>Soppresso</i></p> <p>7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato <b>della Repubblica</b>.</p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p> <p>7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, <b>ad ogni effetto</b>, quali membri del Senato della Repubblica.</p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p> <p><b>7. Identico.</b></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie.</p>	<p>giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al <b>Senato della Repubblica</b>.</p>		<p><b>9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
				<p><b>10. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronun-</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 26 della presente legge costituzionale.</p> <p>13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si</p>	<p>10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.</p> <p>11. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si</p>	<p><b>10. Identico.</b></p> <p><b>11. Identico</b></p>	<p><b>cia entro il termine di trenta giorni.</b></p> <p><b>11.</b> Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.</p> <p><b>12.</b> Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si</p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.</p>	<p>applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti <b>sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.</b></p> <p><b>12. Entro diciotto mesi dal termine di applicazione di cui all'articolo 40, comma 1,</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>	<p>applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. <b>Sino alla revisione dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai suddetti statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.</b></p> <p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>secondo periodo, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo un termine effettivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di <i>referendum</i>.</p> <p>13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 12, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione</p>	<p><i>Soppresso</i></p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		già stabilite dalla legge.	12. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.	13. <i>Identico.</i>

**Articolo 40**  
*(Disposizioni finali)*

<b>COSTITUZIONE</b>	<b>A.S. n. 1429 Testo del Governo</b>	<b>A.S. n. 1429-A Testo della Commissione</b>	<b>Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)</b>	<b>Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)</b>
	<p align="center"><b>Art. 34</b></p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la</p>	<p align="center"><b>Art. 39</b></p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la</p>	<p align="center"><b>Art. 39</b></p> <p>1. <b>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso.</b> Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo</p>	<p align="center"><b>Art. 40</b></p> <p>1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, <b>per la liquidazione del</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p>riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.</p> <p>2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei</p>	<p>riallocazione delle risorse umane e strumentali <b>presso la Corte dei conti</b>, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.</p> <p><b>2. Identico.</b></p>	<p>patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.</p> <p><b>2. Identico.</b></p>	<p><b>sue le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché</b> per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.</p> <p><b>2. Identico.</b></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	gruppi politici presenti nei consigli regionali.	<p><b>3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del</b></p>	<b>3. Identico.</b>	<b>3. Identico.</b>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate</p>		

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.</p> <p>4. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.</p>	<p>4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>5. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>	<p>5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto <del>dei senatori di diritto e a vita e</del> della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>



COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
		<p>6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori.</p>	<p><b>entrata in vigore della presente legge costituzionale.</b></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p>6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base</p>	<p><i>Identico [dunque permane la soppressione].</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
			all'ultimo censimento. <b>In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.</b>	

**Articolo 41**  
*(Entrata in vigore)*

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 Testo del Governo	A.S. n. 1429-A Testo della Commissione	Testo approvato dal Senato in prima lettura (A.C. n. 2613)	Testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1429-B)
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b></p> <p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, che sono di immediata applicazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b></p> <p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva <b>allo scioglimento di entrambe le Camere</b>, salvo quelle previste dagli articoli <b>27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4</b>, che sono di immediata applicazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b></p> <p><b>1. Identico.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b></p> <p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli <b>28, 35, 39</b>, commi <b>3, 7 e 9-bis</b>, e <b>40</b>, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.</p>





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>220</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936 - Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
<a href="#"><u>221</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - ( <i>art. 698 del codice della navigazione</i> )
<a href="#"><u>222</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
<a href="#"><u>223</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1917 "Disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali"
<a href="#"><u>224</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
<a href="#"><u>225</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
<a href="#"><u>226</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"
<a href="#"><u>227</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
<a href="#"><u>228</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (testo approvato dalla Camera dei deputati)
<a href="#"><u>229</u></a>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 1429-B) Schede di lettura

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica  
[www.senato.it](http://www.senato.it)